

ALLEGATO

L'allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/688 è così rettificato:

1. la parte 1 è così rettificata:
 - a) al punto 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
 - «a) gli elementi di cui al punto 1, lettere a), b) e c), che fanno parte del programma di sorveglianza pre-movimenti stabilito al punto 1, sono attuati nello stabilimento di cui al punto 1 da almeno 24 mesi e durante tale periodo nei caprini detenuti in tale stabilimento non sono stati segnalati casi di infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*M. bovis*, *M. caprae* e *M. tuberculosis*);»;
 - b) il punto 3 è sostituito dal seguente:
 - «3. Se sono stati segnalati casi di infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*M. bovis*, *M. caprae* e *M. tuberculosis*) nei caprini detenuti nello stabilimento di cui al punto 1, tali animali possono essere spostati in un altro Stato membro solo una volta che siano stati sottoposti a prove, con esito negativo, tutti i caprini di età superiore a sei settimane detenuti in tale stabilimento. Tali prove devono essere effettuate su caprini o su campioni prelevati da caprini non prima di 42 giorni dall'allontanamento dell'ultimo caso confermato e dell'ultimo animale risultato positivo a prove effettuate mediante un metodo diagnostico.»;
2. nella parte 2, il punto 3 è sostituito dal seguente:
 - «3. Se sono stati segnalati casi di infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*M. bovis*, *M. caprae* e *M. tuberculosis*) nei camelidi detenuti nello stabilimento di cui al punto 1, tali animali possono essere spostati in un altro Stato membro solo una volta che siano stati sottoposti a prove, con esito negativo, tutti i camelidi di età superiore a sei settimane detenuti in tale stabilimento. Tali prove devono essere effettuate su camelidi o su campioni prelevati da camelidi non prima di 42 giorni dall'allontanamento dell'ultimo caso confermato e dell'ultimo animale risultato positivo a prove effettuate mediante un metodo diagnostico.».

21CE2578

